I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 727/70 DEL CONSIGLIO

**del 21 aprile 1970**

**relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune deve accompagnarsi l'attuazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati che potrà assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che la produzione comunitaria di tabacco greggio riveste un interesse del tutto particolare nell'economia di alcune regioni della Comunità; che per alcuni produttori di queste regioni tale produzione rappresenta una parte preponderante del loro reddito;

considerando che, per il 90 % circa della produzione comunitaria, i produttori beneficiano attualmente, nell'ambito delle organizzazioni nazionali di mercato, di una garanzia di collocamento del raccolto a prezzi che possono assicurare loro un reddito equo;

considerando che l'applicazione della tariffa doganale comune alle importazioni in provenienza dai paesi terzi non è in grado di colmare, per la maggior parte della produzione comunitaria, il divario esistente tra il prezzo di costo di tale produzione e i prezzi praticati sul mercato mondiale;

considerando che è pertanto opportuno adottare disposizioni comuni che possano assicurare ai produttori della Comunità, per la loro attività e il loro tenore di vita, garanzie equivalenti a quelle che sono loro offerte dalle organizzazioni nazionali di mercato;

considerando che questi obiettivi possono essere conseguiti mediante un regime d'intervento basato su un sistema di prezzi d'obiettivo e d'intervento che implichi, da un lato, l'obbligo d'acquisto al prezzo d'intervento e, dall'altro, la concessione di premi agli utilizzatori che acquistano il tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari; che tale regime deve essere applicato in modo da incoraggiare il miglioramento della qualità e l'adeguamento della produzione in particolare nel senso della riconversione delle colture verso varietà più richieste o più competitive;

considerando che a tal fine il prezzo d'obiettivo deve essere fissato ogni anno ad un livello che presupponga la gestione razionale e la vitalità economica delle imprese, tale da consentire una sufficiente remunerazione dei produttori, sempre tenendo conto dell'orientamento da dare alla produzione; che il prezzo d'intervento, fissato ad un livello inferiore al prezzo d'obiettivo, deve rappresentare il prezzo minimo al quale i produttori smerciano i loro prodotti; che l'obbligo d'acquisto al prezzo d'intervento da parte degli organismi d'intervento deve essere pertanto previsto per il tabacco loro offerto dai produttori;

considerando inoltre che, per salvaguardare la libera contrattazione sul mercato dei prodotti in parola e per consentire ai produttori di ottenere un prezzo superiore a quello garantito dagli acquisti al prezzo d'intervento, è necessario incoraggiare gli acquisti effettuati dagli utilizzatori direttamente presso i produttori ad

---

[1] GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 52.
[2] GU n. C 21 del 20. 2. 1969, pag. 1.

un prezzo alla produzione che si avvicini il più possibile al prezzo d'obiettivo;

considerando che si deve a tal fine accordare un premio agli utilizzatori che acquistano direttamente presso il produttore; che tale premio deve consentire lo smercio, in normali condizioni di concorrenza, del tabacco comunitario cosí acquistato;

considerando che è opportuno estendere la concessione del premio ai produttori che effettuano essi stessi la prima trasformazione e il condizionamento del loro raccolto;

considerando che è opportuno organizzare lo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento in condizioni tali da evitare ogni perturbazione del mercato e da garantire la parità di accesso per tutti gli acquirenti;

considerando che le misure previste in materia di prezzi e d'intervento permettono di prevedere un regime d'importazione che non implichi altre misure all'infuori dell'applicazione della tariffa doganale comune; che quest'ultima si applica di pieno diritto in virtù del trattato a decorrere dal 1º gennaio 1970;

considerando che tutte queste misure consentono di rinunciare all'applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che, eccezionalmente, tale meccanismo può tuttavia rivelarsi inoperante; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario privo di difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che, per consentire la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del tabacco greggio, occorre prevedere il versamento di una restituzione all'esportazione;

considerando che, a decorrere dal 1º gennaio 1970, nel commercio interno della Comunità, in virtù delle disposizioni del trattato, la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate di pieno diritto; che, inoltre, l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio comporta l'abolizione di ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente che formi parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in tale settore; che, infine, in mancanza di prezzi minimi al 31 dicembre 1969, è escluso di pieno diritto a decorrere dal 1º gennaio 1970 il ricorso all'articolo 44 del trattato;

considerando che l'efficacia dell'insieme delle misure che disciplinano l'organizzazione comune del mercato del tabacco greggio verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti da parte degli Stati membri; che è opportuno che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e vietare quelli incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore del tabacco greggio;

considerando che il complesso delle misure comunitarie previste offre ai produttori le garanzie necessarie e che è pertanto possibile prevedere l'abbandono delle misure nazionali relative alla coltura e alla commercializzazione del tabacco greggio;

considerando che, per garantire uno sviluppo equilibrato della produzione in base al fabbisogno della Comunità, è opportuno mettere in atto un dispositivo di sorveglianza di tale sviluppo; che, nel caso in cui tale sviluppo provochi il superamento di determinati limiti per quanto concerne i quantitativi presi in consegna dagli organismi d'intervento e il volume della produzione, dovranno essere adottate adeguate misure per eliminare i fattori di squilibrio; che potranno essere decisi dei programmi di aiuto a favore dei produttori interessati dalle suddette misure;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in conseguenza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento conformemente alle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio deve tener conto, parallelamente e in modò adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno a un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Tale organizzazione comporta un regine dei prezzi e degli scambi e si applica ai tabacchi greggi o non lavorati ed ai cascami di tabacco, della voce 24.01 della tariffa doganale comune.

TITOLO I

**Regime dei prezzi**

*Articolo 2*

1. Per il tabacco in foglia nella fase della produzione vengono fissati ogni anno per la Comunità prezzi d'obiettivo e prezzi d'intervento per il raccolto dell'anno civile successivo.

2. Il prezzo d'obiettivo è fissato sulla base del prezzo d'obiettivo valido per il raccolto precedente a un livello che tenga conto della necessità di promuovere una specializzazione conforme alle strutture economiche e alle condizioni naturali della produzione comunitaria e che presupponga la gestione razionale e la vitalità economica delle imprese, sempre contribuendo al miglioramento della qualità e garantendo un equo reddito ai produttori.

Il prezzo d'intervento è fissato ad un livello pari al 90 % di quello del prezzo d'obiettivo corrispondente.

3. I prezzi d'obiettivo e d'intervento sono fissati:

a) per il tabacco in foglia che non ha subíto le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

b) per ciascuna delle varietà della produzione comunitaria;

c) per una qualità di riferimento di ogni varietà, definita nelle sue caratteristiche e sufficientemente rappresentativa della qualità di un raccolto normale.

4. Si intendono per varietà di tabacco della produzione comunitaria i vari tipi basati sulle loro caratteristiche botaniche, senza escludere la presa in considerazione, all'occorrenza, delle modifiche di questi tipi in base all'ecologia.

5. Ogni anno, anteriormente al 1º agosto, i prezzi di cui al presente articolo nonché le qualità di riferimento cui si riferiscono sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

*Articolo 3*

1. Si accorda un premio alle persone fisiche o giuridiche che acquistano tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari.

Il premio è concesso solo agli acquirenti

i) che hanno concluso con i produttori i contratti da definire in conformità del paragrafo 3 o che hanno acquistato il tabacco in foglia in vendite all'asta,

ii) che sottopongono il prodotto cosí acquistato alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento ai fini della vendita per essere incorporato in prodotti manifatturati ovvero esportato in paesi terzi,

o che si impegnano, dopo averlo sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento, ad incorporare il prodotto cosí acquistato in prodotti manifatturati ovvero ad esportarlo nei paesi terzi.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, il premio è concesso ai produttori singoli o associati che sottopongono i loro tabacchi in foglia alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento quando i loro prodotti sono stati venduti per essere incorporati in prodotti manifatturati o per essere esportati verso i paesi terzi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare quelle che prevedono i mezzi amministrativi di controllo vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Queste modalità fissano le clausole che devono figurare obbligatoriamente nei contratti, fra cui quella relativa alla menzione del prezzo consentito al produttore e dell'importo del premio cui il contratto dà diritto.

*Articolo 4*

1. Il premio che deve garantire il conseguimento del prezzo d'obiettivo e lo smercio del tabacco prodotto nella Comunità è fissato in un importo che si compone, per ogni varietà:

a) di un elemento fissato tenendo conto:

i) delle possibilità di smercio passate e prevedibili di questi tabacchi in normali condizioni di concorrenza sul mercato comunitario;

ii) dell'influenza dell'evoluzione dei prezzi dei tabacchi importati in provenienza dai paesi terzi, nella misura e in quanto questi tabacchi si possano sostituire e possano entrare in concorrenza con i tabacchi prodotti nella Comunità;

b) di un elemento forfettario che permetta di assicurare, nelle migliori condizioni, la realizzazione della garanzia di prezzo e di reddito nonché lo smercio del tabacco comunitario.

2. Quando, per la determinazione dell'importo del premio, vengono prese in considerazione le spese risultanti dalla prima trasformazione e dal condizionamento dei tabacchi in foglia in tabacchi in colli, queste spese devono corrispondere ai costi delle imprese di prima trasformazione e di condizionamento installate nella Comunità e ben gestite.

3. L'importo del premio è fissato:

a) per chilogrammo di tabacco in foglia che non ha subíto le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

b) per ciascuna delle varietà della produzione comunitaria e per la qualità di riferimento corrispondente.

L'importo del premio cosí fissato è valido per tutti i tabacchi della varietà in questione. Tuttavia, qualora per una determinata varietà la concessione di un premio dello stesso importo ai tabacchi delle varie qualità di tale varietà rischi di ostacolare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e l'adeguamento qualitativo della produzione al fabbisogno degli utilizzatori, l'importo del premio può essere fissato, eccezionalmente, per qualità diverse da quella adottata come qualità di riferimento, in un importo maggiore o minore di quello normalmente applicabile all'insieme dei tabacchi della varietà.

4. Ogni anno, anteriormente al 1º novembre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione e secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa l'importo del premio per varietà, valido per il raccolto dell'anno civile successivo.

*Articolo 5*

1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare, alle condizioni definite nel presente articolo, il tabacco in foglia, raccolto nella Comunità, che viene loro offerto, in quanto non abbia formato oggetto degli acquisti di cui all'articolo 3.

2. Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 5 e 6, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento viene effettuato al prezzo d'intervento per il tabacco della qualità di riferimento, ritoccato all'occorrenza, mediante l'applicazione della tabella degli abbuoni e delle riduzioni di cui al paragrafo 3.

3. Per ogni varietà viene fissata una tabella di abbuoni e di riduzioni che permette di ritoccare il prezzo d'intervento al momento della presentazione di prodotti la cui qualità non corrisponde alla qualità di riferimento. Questa tabella viene stabilita sulla base delle pratiche commerciali e di criteri obiettivi.

4. Gli organismi d'intervento sono tenuti ad acquistare solo i lotti di tabacco in foglia corrispondenti almeno alle caratteristiche qualitative minime fissate nella definizione della tabella di cui al paragrafo 3.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'acquisto di tabacco in foglia da parte degli organismi d'intervento.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare la fissazione delle tabelle di abbuoni e di riduzioni e le procedure e condizioni di presa a carico da parte degli organismi d'intervento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

*Articolo 6*

1. Per il tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia raccolto nella Comunità e che ha subíto le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, possono essere fissati prezzi d'intervento derivati.

2. Per una varietà determinata, il prezzo d'intervento derivato è pari al prezzo d'intervento fissato in conformità dell'articolo 2 per il tabacco in foglia della varietà in questione, aumentato delle spese sostenute per la prima trasformazione ed il condizionamento dei tabacchi in foglia comunitari in tabacchi in colli, spese corrispondenti ai costi delle imprese di prima trasformazione e di condizionamento installate nella Comunità e ben gestite.

3. Il prezzo d'intervento derivato è fissato:

a) per il tabacco in colli, proveniente, previa prima trasformazione e condizionamento, dal tabacco in foglia del raccolto comunitario dell'anno civile successivo;

b) per varietà della produzione comunitaria;

c) per una qualità di riferimento corrispondente alla qualità media del tabacco in colli ottenuto dopo prima trasformazione e condizionamento del tabacco in foglia della qualità di riferimento per la quale è fissato il prezzo d'obiettivo della stessa varietà.

4. I produttori di tabacco e le associazioni di produttori possono chiedere l'intervento per i tabacchi in colli, solo se tali tabacchi non abbiano beneficiato del premio.

Se l'intervento è chiesto per tabacchi in colli da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dai produttori o associazioni di produttori, tali persone debbono dimostrare che tali tabacchi non hanno beneficiato del premio e che il prezzo corrisposto ai produttori o associazioni di produttori è almeno uguale al prezzo d'intervento per il tabacco in foglie.

5. Salvo il paragrafo 4, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri sono obbligati ad acquistare il tabacco in colli, loro offerto, delle qualità per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato.

6. Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 8 e 9, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento viene effettuato al prezzo d'intervento derivato per il tabacco della qualità di riferimento, ritoccato all'occorrenza, mediante l'applicazione della tabella degli abbuoni e delle riduzioni di cui al paragrafo 7.

7. Per ogni varietà viene fissata una tabella di abbuoni e di riduzioni, che permetta di ritoccare il prezzo d'intervento al momento della presentazione di prodotti la cui qualità non corrisponde alla qualità di riferimento. Questa tabella è stabilita sulla base delle pratiche commerciali e di criteri obiettivi.

8. Ogni anno, anteriormente al 1º agosto, i prezzi di cui al presente articolo nonché le qualità di riferimento cui si riferiscono sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

9. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'acquisto di tabacco in colli da parte degli organismi d'intervento.

10. Le modalità d'applicazione del presente articolo e in particolare la fissazione delle tabelle di abbuoni e di riduzioni, le procedure e condizioni di presa a carico da parte degli organismi d'intervento e le modalità relative al controllo dell'origine dei prodotti offerti all'intervento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

*Articolo 7*

1. Gli organismi d'intervento procedono alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento per i tabacchi in foglia acquistati in conformità dell'articolo 5.

Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 3 e 4, essi possono concludere contratti di prima trasformazione e di condizionamento nonché contratti di ammasso.

2. Lo smercio dei tabacchi acquistati dagli organismi d'intervento in conformità degli articoli 5 e 6 viene effettuato mediante vendite all'asta pubblica oppure per licitazioni private.

Esso avviene in condizioni tali da evitare qualsiasi perturbazione del mercato ed assicurare la parità d'accesso alle merci e di trattamento degli acquirenti.

In particolare, la reimmissione sul mercato non deve ostacolare lo smercio di un massimo del raccolto comunitario attraverso il circuito commerciale, alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le disposizioni generali che disciplinano lo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo e in particolare le procedure e condizioni della messa in vendita da parte degli organismi d'intervento sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

## TITOLO II

## Regime degli scambi con i paesi terzi

*Articolo 8*

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate negli scambi con i paesi terzi:

a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,

b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

*Articolo 9*

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale, la differenza tra

questi prezzi ed i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

Salvo casi eccezionali da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 17, la restituzione, che può essere differenziata secondo le destinazioni, è fissata entro i limiti dell'incidenza del dazio della tariffa doganale comune calcolata in base alla media dei prezzi d'offerta praticati nei paesi terzi.

2. La restituzione è uguale per tutta la Comunità.

La restituzione fissata viene concessa su domanda dell'interessato.

Le restituzioni vengono fissate periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 17. In caso di necessità, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, modificare le restituzioni nell'intervallo.

3. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello valido il giorno dell'esportazione.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le disposizioni generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

*Articolo 10*

1. Se il mercato comunitario dei prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni capaci di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese adeguate misure negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare od annullare la misura in questione.

## TITOLO III

## Disposizioni generali

*Articolo 11*

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

*Articolo 12*

Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento le disposizioni che attribuiscono ad alcune persone fisiche o giuridiche o solamente ai cittadini di uno Stato membro il diritto esclusivo di coltivare il tabacco, di sottoporlo alle varie operazioni di prima trasformazione, compresa la fermentazione, di commercializzarlo e, in particolare, di seminarlo, trapiantarlo, raccoglierlo, condizionarlo, trasportarlo, immagazzinarlo, venderlo ed acquistarlo, sempre che si tratti dei prodotti menzionati all'articolo 1.

*Articolo 13*

1. Qualora i quantitativi presi a carico dagli organismi d'intervento superino, per un raccolto dato, e per una varietà o un gruppo di varietà una percentuale fissata della produzione e comunque un determinato quantitativo, il Consiglio esamina la situazione sulla base di una relazione che gli viene presentata dalla Commissione al termine della campagna di commercializzazione e al massimo entro il 30 aprile dell'anno civile successivo a quello del raccolto.

2. Le percentuali e i quantitativi di cui al paragrafo 1 sono fissati dal Consiglio su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 1º giugno 1970.

3. Dopo l'esame di cui al paragrafo 1, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta, anteriormente al 1° agosto, le misure valide per il raccolto dell'anno civile successivo, atte a ristabilire un migliore equilibrio tra la produzione e la domanda ed a ridurre le scorte.

4. Qualora gli strumenti del regime dei prezzi non siano sufficienti per imprimere alla produzione l'orientamento desiderato, il Consiglio adotta misure specifiche per le varietà le cui difficoltà di smercio sono la causa principale della situazione di cui al paragrafo 1.

5. Tali misure specifiche possono comportare in particolare per ogni varietà in questione:

— l'abbassamento del livello del prezzo di intervento,

— l'esclusione parziale o totale dal beneficio degli acquisti d'intervento delle qualità di tabacco della varietà in questione.

6. Qualora la produzione comunitaria relativa all'insieme delle varietà di tabacco per le quali è stata decisa la concessione di un premio raggiunga un livello superiore a una determinata percentuale del livello medio realizzato per queste stesse varietà nel corso dei tre raccolti precedenti, la Commissione presenta una relazione al Consiglio in cui si analizzino le cause costatate e le conseguenze prevedibili di questa evoluzione. Essa propone al Consiglio le opportune misure, che possono comportare in particolare una riduzione dei prezzi di obiettivo con la conseguente riduzione dell'importo del premio corrispondente per quanto riguarda le varietà il cui sostegno risulti più importante ed il cui volume di produzione abbia registrato il maggior aumento, in particolare in collegamento con l'aumento delle superfici coltivate.

Le percentuali di cui al comma precedente sono fissate dal Consiglio su proposta della Commissione secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 1° giugno 1970.

7. Anteriormente al 1° agosto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 2 per la determinazione dei prezzi validi per il raccolto dell'anno civile successivo, il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le misure che ritiene necessarie in merito alla situazione di cui al paragrafo 6.

8. Nella relazione di cui al paragrafo 1 e nella relazione di cui al paragrafo 6, la Commissione presenta al Consiglio, per ciascuna delle misure alle quali propone di fare ricorso, una valutazione delle conseguenze prevedibili in merito all'occupazione ed al tenore di vita dei produttori interessati. Tenuto conto del carattere particolare dei problemi che possono sorgere nel settore del tabacco, un programma di aiuti non vincolati ai prodotti è proposto al Consiglio nei casi in cui le circostanze lo impongano; il Consiglio delibera in merito secondo la procedura di cui al paragrafo 7.

*Articolo 14*

1. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti ripresi nell'articolo 1 a partire dalla data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento.

2. A decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'articolo 40, paragrafo 4, del trattato e le disposizioni adottate per l'attuazione di detto articolo si applicano, qualora si tratti della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ai dipartimenti francesi d'oltremare per i mercati dei prodotti di cui all'articolo 1.

*Articolo 15*

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di questi dati, che comportano particolarmente la redazione di un documento statistico sulle importazioni e sulle esportazioni, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

*Articolo 16*

1. Si istituisce un Comitato di gestione per il tabacco, in appresso denominato «Comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

*Articolo 17*

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono d'immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

*Articolo 18*

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

*Articolo 19*

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

*Articolo 20*

1. Il regime dei prezzi definito dagli articoli da 2 a 7 si applica, per la prima volta, al raccolto 1970.

2. Per il primo anno, i prezzi d'obiettivo sono fissati in modo che i prezzi di intervento si collochino ad un livello tale da garantire ai produttori, per ciascuna varietà, prezzi per lo meno uguali a quelli realizzati in media per i raccolti degli anni 1967, 1968 e 1969 maggiorati, se necessario, dell'incidenza degli aiuti concessi durante lo stesso periodo.

3. Il Consiglio fissa, secondo le procedure di cui agli articoli da 2 a 7:

— anteriormente al 1° giugno 1970, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e l'importo dei premi applicabili al raccolto 1970;

— anteriormente al 1° giugno 1970, le disposizioni generali che disciplinano gli acquisti degli organismi d'intervento;

— anteriormente al 1° novembre 1970:

  — le disposizioni generali che disciplinano lo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento,

  — le disposizioni generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione,

  — le modalità d'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1.

*Articolo 21*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare delle disposizioni transitorie che definiscono le condizioni di applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 21 aprile 1970.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. HARMEL